

**Avv.to Gino Amatucci**

**Avv.to Antonio Amatucci**

Perfezionato in “diritto ambientale”  
presso la scuola di “diritto dei beni  
ambientali e culturali” dell’Università  
di Bologna

**Avv. Michela Capozzolo**

Perfezionata in “diritto dell’Unione  
Europea applicato” presso l’Università  
degli Studi di Salerno. Dottore di ricerca  
in Scienze Giuridiche presso l’Università  
degli Studi di Salerno

**Avv.to Erminia Veronica Mandarinò**

**Avv.to Nicola De Vita**

**Battipaglia 21.09.2020**

**Spett.le  
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI**

**ADM Hearing del 18.09.2020 plastic tax:  
Osservazioni e suggerimenti**

Facendo seguito a quanto discusso, corre l’obbligo di evidenziare come la norma - stante le sue carenze e/o la sua genericità - potrebbe causare enormi problemi agli imprenditori ed in particolare:

**comma 634: indeterminatezza della base imponibile:**

La definizione di MACSI ricalca sostanzialmente quella (italiana) di imballaggio, dettata dall’art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006, con l’ulteriore specificazione del singolo impiego e dell’allargamento ai prodotti alimentari.

Detta definizione, però, per la parte relativa agli imballaggi, non tiene conto di quanto ulteriormente stabilito dall’allegato E punto 2 della Parte Quarta del D.Lgs n.152/2006 che sancisce che la definizione di imballaggio è basata su ulteriori criteri, tra cui il cosiddetto “criterio funzionale”: *“fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio”* che è stato introdotto dal Legislatore (dapprima Europeo) proprio per tentare di chiarire gli innumerevoli dubbi - con conseguenti contenziosi - scaturiti dalla troppo vaga definizione originaria che pure sarebbe più stringente di quella dei MACSI.

La necessità di integrare la definizione con questo ulteriore criterio si era resa necessaria a causa della presenza, sul mercato, di innumerevoli prodotti che possono essere indistintamente *destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci* e/o di altri oggetti che non sono merci e che, quindi, sono/o non sono da considerare imballaggi in ragione della loro effettivo utilizzo, per come è immediatamente evidente scorrendo gli esempi *“non esaustivi”* citati nella stessa norma.

Molti di questi oggetti sono a “singolo impiego” con l’ovvia conseguenza che possono o non possono essere qualificati MACSI da assoggettare all’imposta di consumo che ci occupa.

Si pensi ad esempio alle pellicole protettive che sono:

- imballaggio se utilizzate per manipolare, contenere e trasportare merci
- non imballaggio laddove siano adoperate per manipolare contenere e trasportare non delle merci (quelle utilizzate ad uso domestico e vendute solitamente nei supermercati).

E’ quindi indispensabile un chiarimento e/o una procedura (così come ha già da tempo adottata da CONAI: vedi guida la contributo 2020) che consenta al fabbricante questi manufatti/imballaggio di classificarli/o non classificarli MACSI in relazione all’uso effettivo a cui saranno destinati (merci/non merci)

**Comma 638 – esenzione dall’imposta per i MACSI fabbricati utilizzando materia prima riciclata: impossibilità oggettiva.**

L’esclusione sancita da questo comma sembrerebbe premiare chi utilizza plastiche riciclate e sembrerebbe in linea con il principio di “economia circolare” per la promozione delle politiche per la transizione ecologica e dei programmi plastic free.

La norma però specifica che non è fabbricante di MACSI (solo ed esclusivamente) il soggetto li produce “*utilizzando quale materia prima o semilavorati di altri MACSI sui quali l’imposta di cui al comma 634 sia dovuta da altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche*”.

Detta precisazione rende impossibile la realizzazione di MACSI utilizzando riciclato, stante l’attuale sistema di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, (RSU) tra i quali la maggior parte ( se non la totalità) dei MACSI, per le loro caratteristiche e funzione, sono destinati ad essere smaltiti.

Detta modalità di raccolta è attuata sull’intero territorio nazionale con selezione dei rifiuti per materiali (si veda Accordo Quadro ANCI – CONAI) con l’ovvia conseguenza che le varie tipologie di plastiche vengono raccolte, selezionate ed avviate al recupero per materiale ed è quindi impossibile raccogliere in modo selettivo i MACSI conferiti dal cittadino, a meno di stravolgere (e non si comprende in come) le modalità di raccolta, selezione e recupero delle plastiche conferite al servizio pubblico.

Appare quindi essenziale un chiarimento su tale punto (anche sancendo la possibilità di attuare reti di raccolta separata dei MACSI) al fine di non snaturare la finalità della norma, impedendo nei fatti la promozione del riciclo dei rifiuti e dell’economia circolare.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo

Distinti saluti

**avv. Antonio Amatucci**